Scheda F.1 – COMITATI DI QUARTIERE

Art. 1 – Istituzione e costituzione

- 1. L'amministrazione Comunale, quale particolare forma di partecipazione e cittadinanza attiva, garantisce rappresentatività alle frazioni ed ai quartieri, istituendo i Comitati di Quartiere.
- 2. I Comitati di Quartiere sono un istituto di partecipazione del Comune di Alzano Lombardo, finalizzato a favorire la partecipazione attiva e propositiva dei cittadini alla vita amministrativa comunale.
- 3. I Comitati di Quartiere non hanno personalità giuridica ed hanno piena autonomia ed indipendenza dall'Amministrazione comunale. I Comitati sono politicamente imparziali, non hanno alcun fine di lucro e sono fondati unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti.
- 4. I Comitati di Quartiere sono tre:
 - a. AlzaNese, corrispondente ai territori di Alzano Maggiore, Nese ed Alzano Sopra ed alle sezioni elettorali da n.1 a n.9;
 - b. Olera, corrispondente alla sezione elettorale n.10;
 - c. Monte di Nese, corrispondente alla sezione elettorale n.11.
- 5. Ogni Comitato di Quartiere è composto da un minimo di 3 membri, ad un massimo di 6 membri.
- 6. Il Comitato AlzaNese deve essere rappresentato da ognuna delle tre località di cui è composto: Alzano Maggiore, corrispondente alle sezioni elettorali da 1 a 4; Alzano Sopra, corrispondente alle sezioni elettorali 5 e 6 e Nese, corrispondente alle sezioni elettorali 7, 8 e 9.
- 7. La carica di membro dei Comitati di Quartiere è gratuita.
- 8. I Comitati durano in carica quanto il Consiglio comunale e proseguono la loro attività fino alla nomina dei nuovi Comitati di Quartiere e comunque non oltre 6 mesi dalle elezioni.

Art. 2 – Competenze e funzionamento

- I Comitati di Quartiere operano per fini civici, sociali, culturali e solidali, per il soddisfacimento degli interessi collettivi del quartiere o della frazione in armonia con gli interessi generali del Comune, la cura dei beni comuni, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio del quartiere e della frazione, la promozione del senso di comunità tra gli abitanti del quartiere stesso.
- 2. I Comitati di Quartiere devono essere preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l'Amministrazione debba adottare atti e provvedimenti rilevanti, aventi comunque incidenza sul quartiere stesso o sulla frazione, concernenti le seguenti tematiche:
 - a. la pianificazione urbanistica, ambientale e la progettazione di opere pubbliche;
 - b. la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;
 - c. la definizione del sistema di mobilità.
- 3. Ogni Comitato organizza con proprie regole interne il suo funzionamento, nel rispetto dei principi di imparzialità, massima partecipazione pubblica, pari opportunità, impegno civico, diligenza e trasparenza. Il Comitato dovrà conservare registro dei propri verbali da mettere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
- 4. I Comitati svolgono le proprie attività attraverso riunione pubbliche, in locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale. I comitati possono pubblicare propri avvisi nelle bacheche del territorio o in apposito spazio del portale istituzionale dell'Amministrazione comunale.

Art. 3 - Elezione

- A seguito delle consultazioni elettorali per il rinnovo della carica del Sindaco e del Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla data di convalida degli eletti il Sindaco pubblica l'avviso di avvio del procedimento per l'elezione dei Comitati di Quartiere, mediante pubblicazione sull'albo on line del Comune. In tale avviso è fissata la data delle elezioni e sono definite le modalità per la consultazione.
- 2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sindacale di avvio del procedimento, qualsiasi persona residente nel quartiere o nella frazione di cui al precedente art. 1, iscritta alle liste elettorali del Comune di Alzano, in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità previsti dalla legge per l'elezione dei consiglieri comunali, che ne abbia interesse può presentare la propria candidatura al Comune, inviando apposito modulo per il tramite del

- protocollo comunale. Per il Comitato AlzaNese è necessario che vi sia almeno un candidato per ognuna delle località indicate al precedente art. 1 c. 6.
- 3. L'esame di ammissibilità delle candidature sarà effettuato, entro i 5 giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature, da un'apposita Commissione composta dal Responsabile del Servizio Segreteria con funzioni di Presidente, dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale o suo delegato quali Membri di diritto. Le decisioni assunte e le candidature ammesse, contenute nel Verbale redatto dalla Commissione, saranno comunicate al Segretario comunale, ai fini della sua approvazione e successiva pubblicazione all'Albo on line. Contestualmente alla pubblicazione all'Albo on line, il Segretario comunale garantirà che l'esito dell'esame delle candidature sia notificato, a cura del Messo comunale, ai candidati. Entro i 2 giorni successivi alla ricezione della notifica, i candidati esclusi potranno proporre ricorso al Segretario Comunale, il quale è tenuto ad esaminarlo entro i 5 giorni successivi emanando apposito decreto, con il quale accoglie o respinge i ricorsi, definendo in ultima istanza sulle determinazioni assunte.
- 4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti di ammissibilità delle candidature si deve svolgere la consultazione per l'elezione dei rappresentanti dei comitati.
- 5. La consultazione si può svolgere in modo tradizionale, mediante istituzione delle sedi di seggio oppure in forma digitale, secondo quanto indicato nel decreto sindacale di indizione delle consultazioni. La consultazione è valida se vi ha partecipato almeno il 10% delle persone iscritte alle relative sezioni elettorali.
- 6. I comitati sono convalidati con decreto sindacale.
- 7. Per il comitato AlzaNese sono membri di diritto i tre più votati per ognuna delle tre località indicate al precedente art. 1 c. 6 e a seguire i candidati che hanno ricevuto più preferenze in assoluto.
- 8. Il Comitato di Quartiere alla prima seduta utile, da svolgersi entro 15 giorni dalla costituzione, elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario e ne dà comunicazione scritta al Comune, inviando apposita comunicazione al protocollo comunale.
- 9. In caso di assenza o insufficienza del numero di candidati dopo il termine di cui al precedente comma 2, il Sindaco nomina un Commissario incaricato di promuovere la rappresentanza, ai fini di una nuova elezione, da tenersi entro 90 giorni dalla data della consultazione andata deserta. Nel caso in cui non vi fossero rappresentati o questi risultassero insufficienti, l'ambito territoriale non avrà un proprio comitato.
- 10. In caso di non raggiungimento del quorum la consultazione potrà essere ripetuta una sola volta, con le medesime procedure, decorso un anno dalla precedente consultazione.

Art. 4 – Casi di decadenza, dimissioni e surroga

- 1. Le dimissioni di un membro dei Comitati di Quartiere devono essere presentate al Presidente del Comitato, che provvederà o sostituirlo nominando il primo dei non eletti dell'elenco sottoposto a votazione, sino al suo esaurimento, ed a comunicarlo al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale qualora eletto.
- 2. Il Comitato di Quartiere viene sciolto con provvedimento del Sindaco, quando, per dimissioni od altra causa, lo stesso sia ridotto a meno della metà dei suoi membri e non sia possibile alcun provvedimento di surroga.
- 3. Decade dalla carica di Consigliere di Quartiere colui che non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato senza un giustificato motivo fatto pervenire al Presidente. In assenza di giustificazioni o nel caso in cui non siano ritenute plausibili, il Presidente del Comitato provvede a dichiarare la decadenza del Consigliere ed a sostituirlo nominando il primo dei non eletti dell'elenco sottoposto a votazione, sino al suo esaurimento, ed a comunicarlo al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale qualora eletto.

Art. 5 – Responsabile del procedimento elettorale

1. Il responsabile del procedimento elettorale è il Responsabile dell'Ufficio Elettorale o suo delegato. Egli è membro di diritto della Commissione ai fini della verifica dei requisiti di affidabilità morale dei candidati.